

Azione civile esercitata nel giudizio penale per il reato di abuso d'ufficio – Cass. 457/2021

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile esercitata nel giudizio penale per il reato di abuso d'ufficio - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. conseguente a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. - Necessità - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie. Giudizio civile e penale (rapporto) - assoluzione dell'imputato - per prescrizione - In genere.

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la volontarietà delle predette condotte).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 457 del 13/01/2021 (Rv. 660182 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2043](#)

corte

cassazione

457

2021